MM

ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozione
della cultura economica

LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

I modulo

ROMA, 30 ottobre 2014
ISTITUTO G. TAGLIACARNE

LE ATTIVITA' NON REGOLAMENTATE

Profilo generale

- Legge 1815/1939
- Art. 2229
- Legge Bersani 1
- Legge Bersani 2
- DL 185/2011
- L 4 del 2013

Profili speciali

- Leggi di settore (legge 89/1913…)
- DPR 581/95
  - Art. 9 comma 2
- Sono obbligati alla denuncia al REA:
- *a*) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali

IL PUNTO DI PARTENZA

Legge 1815/1939

- 1. E` vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al
- precedente articolo, societa`, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche
- gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia
- tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

- ARTICOLO 1

- 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- ARTICOLO 1

- 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- ARTICOLO 1

- 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- ARTICOLO 1

- 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- ARTICOLO 1

- 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- ARTICOLO 1

- 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

- **Legge 4, articolo 1 commi:**
- 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi…
- 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

- **Articolo 2082**
- È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

Tiriamo le conclusioni

LA STP

- Il D.L. 183/2011 all'articolo 10 (dedicato alla riforma delle professioni) riproduce le STP distinguendo subito due sottotipi
  - STP
  - STP MULTIDISCIPLINARE
- Le seconde hanno la particolarità di essere costituite anche per l'esercizio di più attività professionali
- Quell'ANCHE lascia intendere che non siamo di fronte a due tipi differenti e separati (anche dal punto di vista pubblicitario) MA da possibile portata differente dell'attività

I punti nodali

- Quale forma può avere una STP?
- SPA e SRL. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
- Esiste un capitale sociale minimo?
- NO
- Chi può costituire una STP?
- Solo professionisti, ma è consentita anche la partecipazione di soci di solo capitale

I punti nodali

- I limiti:
  - l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  - l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
  - In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;

I punti nodali

- I visti:
- Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;
- Visto l'*articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso *articolo 10*;
- Visto l'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
- Visto il *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*, recante: «Attuazione della *direttiva 95/5/CE* volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»;
- Visto l'*articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340*, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;
- Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, recante: «Regolamento di attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;
- Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558*, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Il DM 34 del 2013

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
- a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'*articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'*articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183*

Il DM 34 del 2013

- Qualunque società, comprese SS e COOP.
- Ma attenzione alle COOP per quanto concerne il numero dei soci
- OVVIAMENTE ESCLUSE LE UNIPERSONALI
- Ovviamente la limitazione di responsabilità dipende dal tipo prescelto e non attiene al modello STP

CHI E' LA STP

- Sono escluse altresì le società semplificate a r.l. a causa della inderogabilità dello statuto
- Sono da ricomprendersi le SS, in quanto l'attività è economica ma non imprenditoriale-commerciale (è la stessa motivazione che sta dietro l'applicabilità del modello SS alle soc di revisione ed ai CAAF)
- Dubbi applicativi per il modello start-up (il CNN opta per la negativa, a mio modo di vedere va valutato in concreto il servizio svolto).

CHI E' LA STP

- In astratto dunque tutti i tipi
- In concreto va valutata la mission perseguita dalla società
  - Se i soci professionisti intendono conferire la propria attività non è da consigliarsi il tipo s.p.a.
  - Se il numero di soci è inferiore a 3, è da escludersi la coop
  - Tra le società di persone, in presenza di non professionisti è preferibile la sas (affidando ai professionisti il ruolo di acc.tari)

CHI E' LA STP

- La denominazione sociale deve contenere l'acronimo o l'estesa denominazione STP
- Tale indicazione non esclude quelle codicistiche, che nel caso delle soc di persone richiedono anche l'eponimo.
- Nelle multidisciplinari non sono richieste (ma nemmeno vietate) altre precisazioni che STP

COME SI PRESENTA LA STP

- Legge 183 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- L'oggetto sociale deve essere unico
- Il venir meno della condizione è causa di scioglimento della stp e di cancellazione dalla sezione dell'albo
- È impossibile inserire nell'oggetto sociale attività diverse
- L'eventuale inserimento comporta la nullità della previsione SALVO CHE SI TRATTI DI ATTIVITA' STRUMENTALE
- Nel caso di soci (non prof) che conferiscano prestazioni tecniche, queste non potranno rientare nell'oggetto sociale, salvo che sia chiaro il vincolo di strumentalità

COSA FA LA STP

- È possibile costituire una STP con oggetto sociale multidisciplinare, in presenza di soci professionisti monodisciplinari?
- Due distinte tesi:
  - Non è possibile, perché, consistendo l'attività della stp nella prestazione dell'attività professionale, l'oggetto è in concreto limitato all'effettiva attività svolta
  - È possibile: la stp è un società, e come tale può prevedere astrattamente ogni declinazione dell'oggetto (unico) astrattamente. Il fatto che oggi sia monodisciplinare non esclude che domani, con l'ingresso di altri soci divenga muiltidisciplinare, senza necessità di modificare lo statuto/atto costitutivo
- Oggetto vs attività

COSA FA LA STP

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'*articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183*.
- 2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'*articolo 10*, comma 9, della medesima legge.

Il DM 34 del 2013

- 3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
- 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
  6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
  7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
- 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
  9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

La legge 183

- 9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

- La abrogazione della legge 1815/39, lascia sopravvivere , sine die, le associazioni professionali
- Queste continueranno ad essere regolate sulla base della disciplina abrogata, non assumendo personalità, né soggettività, se non ai fini fiscali
- Non si crea commistione tra associazione e STP
- Attenzione: alla STP possono partecipare in qualità di soci non professionisti (e nei limiti e nella strumentalità) soggetti di cui alla legge 4/2013.
- All'associazione assolutamente no.
- Non è consentita la costituzione di un'associazione "mista"

Le associazioni professionali

- la compagine sociale di una società tra professionisti ha delle differenze e limitazioni rispetto alle tradizionali società.
- La prima differenza è la distinzione tra due categorie di soci,professionisti e non professionisti, con l'obbligo di rispettare un rapporto tra le due categorie in termini quantitativi e di capitale posseduto, tale da determinare una preponderanza dei soci professionisti sui soci non professionisti.
- Ad esempio, nel caso di una società a responsabilità limitata costituita tra due soggetti, il socio professionista dovrebbe possedere almeno il 66,7% delle quote del capitale mentre il restante 33,3% potrebbe essere posseduto da un socio non professionista.

CHI SONO I SOCI DI STP?

- Diverso è il rapporto che deve esistere nelle società cooperative di professionisti che, basano il diritto di voto non sulla quota di capitale posseduto ma paritariamente sul numero di soci (voto pro capite).
- In questa tipologia di società i soci professionisti dovranno risultare, almeno,pari ai due terzi del totale dei soci della cooperativa. Per la medesima fattispecie, l'art. 10 della legge 183/2011, specifica che le società cooperative tra professionisti devono avere un numero non inferiore a 3 soci, rientrando nella fattispecie della cooperativa che applica le norme delle società a responsabilità limitata.

CHI SONO I SOCI DI STP?

- Quello che conta è che la maggioranza dei 2/3 sia esercitata da professionisti
- La regola investe tutte le decisioni sociali ordinarie e straordinarie
- Ciò non significa però che il voto del non prof sia ininfluente
  - In tutti i casi in cui sia richiesto il quorum oltre i 2/3
  - Nelle società di persone che scelgano il moello ordinario codicistico (unanimità)
  - Nei casi di contrasto tra i soci prof

- Nelle soc di persone la regola è l'unanimità e l'eccezione la delibera assembleare
- Il modello ordinario può essere pericoloso e per certi versi contra legem (speciale)
  - Il voto all'unanimità fa venir meno la prerogativa dei professionisti, derogando di fatto alla regola dei 2/3
- La soc di persone ben si presta ad essere plasmata ad necessitatem: si può ben prevedere che ai soci professionisti sia riservato comunque un diritto di voto pari a 2/3, indipendentemente dalla partecipazione di questi al capitale

- Nelle soc di capitali:
  - SPA i 2/3 devono essere nominali
    - Ma attenzione perché il DECRETO LEGGE 91/2014 ha consentito l'emissione di azioni a voto plurimo
  - SRL l'art. 2468 comma 3 consente la flessibilità delle società di persone

- Esiste un divieto di attribuire l'amministrazione ad un non professionista?
  - Due tesi
    - Negativa: la ratio della legge è garantire la gestione al professionista; il non prfoessionista interviene solo con finalità di inevstimento
    - Positiva: in assenza di divieto esplicito l'amministrazione può essere affidata anche al non prof

- La norma si rivolge a tutte le professioni protette nessuna esclusa
- La norma esclude invece le professioni non ordinistiche (legge 4/2013)
  - Profilo positivo: Già in vigenza della legge 1815/39 le professioni non protette erano sottratte al divieto di costitutirsi in società
  - Profilo negativo: i professionisti ex lege 4 non possono essere soci professionali della STP
    - Potranno essere soci sovventori o soci per prestazioni tecniche , ma il loro numero/voto non può superare il 1/3 complessivo

CHI SONO I SOCI DI STP?

- La compagine sociale, oltre a rispettare i pesi tra le due categorie di soci, deve essere composta da soggetti che non abbiano partecipazioni in altre società tra professionisti, siano essi soci professionisti che soci investitori.
- Questa limitazione si applica sia nel caso di società tra professionisti appartenenti allo stesso Ordine Albo Collegio sia nel caso di società multidisciplinari.
- Di conseguenza, un soggetto professionista o non professionista che sia già socio di una società tra professionisti non potrà diventare socio di una seconda società. Questa incompatibilità viene meno nel momento in cui il socio recede, viene escluso o trasferisce interamente la propria partecipazione sociale.

CHI SONO I SOCI DI STP?

- La norma non crea un regime di specialità in merito ai conferimenti
  - Trova quindi applicazione la disciplina generale in tema
    - SPA denaro o natura, ma non prestazione d'opera professionale
      - La prestazione d'opera può costituire prestazione accessoria ex art. 2345
        - Azioni nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori
      - In alternativa si può prestare l'opera in corrispettivo dell'emissione di strumenti finanziari
    - In entrambi i casi però il conferimento esclude l'opera
    - SRL e società di persone è ammissibile la prestazione d'opera come conferimento
    - In tutti i casi è consentita la prestazione d'opera nei confronti della società per motivi diversi dal conferimento

CHI SONO I SOCI DI STP? I CONFERIMENTI

- È conferibile lo studio professionale?
- Una parte (maggioritaria) ritiene di sì.
- Si pone il dubbio sulla conferibilità dell'avviamento.
  - Anche se si esclude che posa rientrarvi la clientela, destinata per natura ad essere volatile.
- La Cass 2010 ha invece ben qualificato più che in una cessione (lo studio non è l'azienda!) come impegno del cedente volto a favorire la continuità del rapporto professionale tra i clienti originari dello studio e la società in cui si effettua il conferimento

CHI SONO I SOCI DI STP? I CONFERIMENTI

- 1. L'incompatibilità di cui all'*articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
- 2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Il DM 34 del 2013 IL CAPO III

- 3. Il socio per ~~finalità d'investimento~~ può far parte di una società professionale solo quando:
- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'*articolo 8* del presente regolamento;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
- 4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
- 5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
- 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Il DM 34 del 2013 IL CAPO III

- Ilcomma 5 dell'art. 6 impone il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi anche per i legali rappresentanti e per gli amministratori di una società tra professionisti che potrebbero rivestire la qualità di socio con finalità di investimento.
- E' importante evidenziare come tali norme trovino applicazione sia al momento della costituzione della società sia durante la vita della stessa. Infatti, l'eventuale ingresso o uscita di uno o più soci dovrà rispettare il vincolo oggettivo dato dalla prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti ed i vincoli soggettivi di incompatibilità relativi ai singoli soci.
- Su questo punto, rivestono particolare importanza le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

CHI SONO I SOCI DI STP?

- QUESTIONE INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA
- Si rinviene unadisparità di trattamento tra i soci professionisti e soci non professionisti; solo ai primi, infatti, sarebbe possibile applicare sanzioni disciplinari da parte di Ordini e Collegi mentre nel caso l'incompatibilità coinvolgesse un socio non professionista, solo la società sarebbe passibile di sanzione.

CHI SONO I SOCI DI STP?

QUESTIONE AMMINISTRAZIONE

- Differenze tra STP società di persone e di capitali/COOP
- Per le società di persone, il Dm 34/2013 sembra attribuire ai soli soci professionisti la possibilità di ricoprire il ruolo di amministratore. Poiché l'art. 2257 del codice civile dispone che "*Salvo diverse pattuizioni, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*", *l'art. 9 del Dm 34/2013 sembra* limitare ai soli soci professionisti la possibilità di assumere la funzione di soci amministratori.
- Tale limitazione varrebbe, di conseguenza, anche per le società in nome collettivo e per gli accomandatari delle società in accomandita semplice.

CHI AMMINISTRA LA STP?

QUESTIONE AMMINISTRAZIONE

- Per le società di capitali il discorso si amplia poiché è data la possibilità che la carica di amministratore possa essere ricoperta anche da non soci. Al momento non vi è alcun riferimento normativo che escluda tale possibilità.
- Ovviamente, si potrebbe applicare analogicamente quanto disposto implicitamente dal Dm 34/2013per le società di persone nonché far riferimento sempre alla ratio della norma che, rispetto alle società di capitali, prevede dei limiti alla partecipazione dei soci non professionisti al fine di assicurare la prevalenza nelle decisioni o nelle deliberazioni ai soci professionisti.
- Ma art. 1 del DL 1/2012

CHI AMMINISTRA LA STP?

- L'oggetto sociale di una società tra professionisti sarà limitato alle sole attività professionali regolamentate, escludendo che alle stesse possano essere affiancate attività di natura commerciale.
- Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma ai sensi del comma 8 dell'art. 10, potrà essere costituita una società tra professionisti *"anche per l'esercizio di più attività professionali", aprendo, quindi, alla possibilità di costituzione* di società tra professionisti multidisciplinari.
- È possibile costituire una società multidisciplinare anche in mancanza di soci che esprimano diversi profili professionali, fermo restando l'impossibilità di procedere all'esercizio di quelle attività per le quali non si posseggano i requisiti soggettivi (ovvero uno o più soci professionisti abilitati all'esercizio di quelle professioni).

L'OGGETTO DELLA STP

- 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'*articolo 6*, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'*articolo 16, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*.
- 2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
- 3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al *DPR 581* e del *DPR 558*. Si applica l'*articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340*

Il DM 34 del 2013 IL CAPO III

- La sezione speciale, indicata dal comma 1 dell'art. 7, è la sezione del registro delle imprese che è stata istituita per l'iscrizione delle società tra avvocati.
- La società tra professionisti **è obbligata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, così** come vige l'obbligo per una società esercitante attività di natura commerciale, e **all'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 16** D.lgs96/2001.

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- Articolo 8
- 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
- Articolo 9
- 1.La domanda di iscrizione di cui all'*articolo 8* è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Il DM 34 del 2013 IL CAPO IV

- La richiesta del certificato di iscrizione nel registro delle imprese, stabilisce un ordine temporale per le due iscrizioni, indicando che quella da effettuarsi presso il registro delle imprese deve avvenire antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'albo o al registro.
- Su questo punto è utile evidenziare che i soci della costituenda società dovranno valutare i tempi necessari all'assolvimento delle iscrizioni,poiché la società potrà correttamente operare solo dopo che entrambi i procedimenti di iscrizione verranno positivamente conclusi.
- Un volta avvenuta l'iscrizione della società presso la sezione speciale dell'albo o del registro, la società dovrà procedere alla annotazione dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dove risulta essere iscritta (comma 4 articolo 9).

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- il consiglio dell'Ordine o Collegio ha il compito di verificare *"l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento (il Dm 34/2013)", tale compito deve essere espletato sia* al momento del ricevimento della domanda di iscrizione che al momento del ricevimento della comunicazione di modifica.
- Nel caso il consiglio dell'Ordine o Collegio dovesse eccepire delle difformità tra quanto disposto dalla società (sia in termini di statuto e atto costitutivo, sia relativamente alle incompatibilità gravanti sui soci) e quanto previsto dalla legge 183/2011 o dal Dm 34/2013, procederà con la procedura di diniego all'iscrizione o alla variazione, così come contemplate nell'art. 10 del Dm 34/2013.

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- il consiglio dell'Ordine o Collegio ha il compito di verificare *"l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento (il Dm 34/2013)", tale compito deve essere espletato sia* al momento del ricevimento della domanda di iscrizione che al momento del ricevimento della comunicazione di modifica.
- Nel caso il consiglio dell'Ordine o Collegio dovesse eccepire delle difformità tra quanto disposto dalla società (sia in termini di statuto e atto costitutivo, sia relativamente alle incompatibilità gravanti sui soci) e quanto previsto dalla legge 183/2011 o dal Dm 34/2013, procederà con la procedura di diniego all'iscrizione o alla variazione, così come contemplate nell'art. 10 del Dm 34/2013.

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- 2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.
- 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'*articolo 8*, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
- 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
- 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Il DM 34 del 2013 IL CAPO IV

Le cause di scioglimento

- il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e **il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla** cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi

I rapporti con il cliente

- L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società è eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente.

I profili formali

- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
- È richiesta polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
- La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti (anche nel caso della multidisciplinare)
-

- Le società di ingegneria sono, delle società costituite nella forma di società di capitali o società cooperative, che devono prevedere, all'interno dell'oggetto sociale, lo svolgimento di almeno una delle attività elencate nella lettera b) dell'art. 90 del codice degli appalti *"eseguono studi di fattibilità, ricerche,consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale"*.
- La normativa sulla compagine sociale non individua speciali requisiti, per cui una società di ingegneria potrebbe essere costituita da soli soci non professionisti. Al fine di garantire le prestazioni professionali svolte, alle società di ingegneria sono imposti requisiti in merito alla figura del direttore tecnico, che dovrà essere un ingegnere o un architetto o un laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività svolta dalla società.

I rapporti tra STP e soc. di Enginnering

- ***Caratteristiche distintive:***
- *Compagine sociale: le società di ingegneria possono essere* costituite anche da soli soci investitori, mentre le STP chiedono la regola della prevalenza dei prof.
- *Incompatibilità tra i soci: un socio potrà essere socio di più* società di ingegneria, mentre un socio di una società tra professionisti potrà essere socio di una sola STP, inoltre, il socio della società di ingegneria non dovrà rispettare i requisiti di onorabilità richiesti ai soci delle società tra professionisti.
- *Iscrizione all'albo di appartenenza: le società di ingegneria non* hanno l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza dei professionisti che svolgono l'attività professionale all'interno della società, mentre le società tra professionisti hanno l'obbligo di iscrizione all'albo della professione indicata come principale all'interno dell'atto costitutivo,con il conseguente obbligo di rispetto del codice deontologico.

I rapporti tra STP e soc. di Enginnering

- ***Caratteristiche distintive:***
- *Iscrizione al Registro delle Imprese*: *Sezione ordinaria per le* società di ingegneria, sezione ordinaria e speciale per le STP
- *Obblighi di natura informativa*: *le società di ingegneria hanno* obblighi di natura informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, le società tra professionisti hanno obblighi informativi nei confronti dell'albo di appartenenza, e puntuali obblighi informativi nei confronti della clientela.

I rapporti tra STP e soc. di Enginnering

Modulo S1

4/ FORMA GIURIDICA

Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente).

Le società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione.

Modulo S2

2/ FORMA GIURIDICA

Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Società a responsabilità limitata, SN-Società in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione.

Le società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. In tal caso non va reinserito il codice di F.G. già esistente per l'impresa.

La circolare istruzioni